

**ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONTROPARTE CENTRALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ CASSA DI COMPENSAZIONE E
GARANZIA S.P.A.**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito “EMIR”);

VISTO il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico della finanza) e successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- 79-*quinquies*, comma primo, che dispone che la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, EMIR, secondo quanto disposto dai commi successivi, dall’articolo 79-*sexies* e dall’articolo 79-*novies*.1 del medesimo testo unico della finanza;
- 79-*sexies*, comma primo, che dispone che la Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 EMIR;
- 79-*sexies*, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistematico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

VISTE la domanda di estensione dell’autorizzazione presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito “CC&G”) ai sensi dell’articolo 15 EMIR in data 12 febbraio 2025, come rettificata l’8 aprile 2025, e le successive informazioni integrative, nonché la dichiarazione della Banca d’Italia del 28 febbraio 2025 di completezza documentale della domanda;

PREMESSO CHE:

- CC&G ha presentato domanda di estensione dell’autorizzazione in vista dell’offerta di servizi di controparte centrale su derivati sull’energia;
- Al fine di disporre di tutti gli elementi informativi utili a completare le valutazioni di pertinenza, la Banca d’Italia ha esteso il periodo di valutazione del rischio, avviato il 3 marzo 2025, fino al 7 maggio 2025, secondo quanto consentito dall’articolo 17 EMIR;
- L’8 maggio 2025, ai sensi degli articoli 17 e 23-*bis* EMIR, la Banca d’Italia ha trasmesso all’AESFEM e al collegio di supervisione su CC&G il rapporto di valutazione dei rischi per CC&G derivanti dall’estensione delle attività e dei servizi, predisposto in coordinamento con la Consob, e il conseguente progetto di decisione, che subordina l’estensione dell’autorizzazione al pieno rispetto da parte della controparte centrale dei requisiti EMIR e, in particolare, al realizzarsi di due condizioni [omissis];

- Il 28 maggio 2025 l'AESFEM si è espressa favorevolmente rispetto al progetto di decisione della Banca d'Italia;
- Il 29 maggio 2025 il collegio di supervisione su CC&G ha espresso unanimemente parere positivo circa il rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dal regolamento EMIR, subordinatamente al realizzarsi delle condizioni individuate dalla Banca d'Italia;

ESTENDE L'AUTORIZZAZIONE

di CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia su derivati sull'energia.

[omissis]